



Tribunale di Napoli Nord

TERZA SEZIONE CIVILE

Piano del Consumatore n. 9/2020

IL GIUDICE

Sul procedimento iscritto al Registro Generale delle procedure da sovraindebitamento al n. 9 dell'anno 2020, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 dicembre 2020, esaminato il piano del consumatore depositato dall'avv. Ilaria Romano nell'interesse di Anna e le sue successive integrazioni, osserva quanto segue.

Sull'istante grave la seguente debitoria, siccome rideterminata dalla parte e dall'OCC dott. Luigi Verde:

- € **18.067,40** nei confronti di Banco Posta/Deutsche Bank S.p.A.;
- € **13.936,00** nei confronti di Compass;
- € **22.673,63** nei confronti di Agos Ducato;
- € **4.410,00** nei confronti di Findomestic;
- € **1.595,88** nei confronti di Compass;
- € **420,00** nei confronti di Banco Posta;
- € **344,89** nei confronti di Compass;
- € **6.013,64** nei confronti di Bancoposta/Deutsche Bank;
- € **11.199,05** nei confronti di Dinamyca Retail;
- € **199,00** nei confronti del Comune di Villaricca per TARI non pagata relativa all'annualità 2017.



A tale situazione debitoria complessiva vanno sommate le spese della procedura di sovraindebitamento, da soddisfare in prededuzione, che ammontano a € 2.467,08 per l'O.C.C. (compenso accettato tramite preventivo sottoscritto dal debitore) + € 500,00, comprensivo di oneri fiscali, per l'avvocato Ilaria Romano del che assiste la debitrice.

La situazione debitoria della sig.ra _____ è riassunta nella seguente tabella:

			100,00%	Saldo					
	OCC	Compenso	€ 2.467,08	€ 2.467,08	Prededucibile	100,00%	€ 2.467,08	12	€ 205,59
	Avvocato	Spese legali	€ 500,00	€ 500,00	Prededucibile	100,00%	€ 500,00	12	€ 41,67
TOTALE	PREDEDUCIBILI		€ 2.967,08	€ 2.967,08		100,00%	€ 2.967,08	12	€ 247,26
1	Bancoposta/Deutsche Bank	Finanziamento personale		€ 18.067,40	Chirografario	20,00%	€ 3.613,48	60	€ 60,22
2	COMPASS	Finanziamento personale		€ 13.936,00	Chirografario	20,00%	€ 2.787,20	60	€ 46,45
3	AGOS DUCATO	Finanziamento personale		€ 22.673,63	Chirografario	20,00%	€ 4.534,73	60	€ 75,58
4	FINDOMESTIC	Finanziamento personale		€ 4.410,00	Chirografario	20,00%	€ 882,00	60	€ 14,70
5	COMPASS	Carta revolving		€ 1.595,88	Chirografario	20,00%	€ 319,18	60	€ 5,32
6	Bancoposta	Credito al consumo		€ 420,00	Chirografario	20,00%	€ 84,00	60	€ 1,40
7	Compass	Credito al consumo		€ 344,89	Chirografario	20,00%	€ 68,98	60	€ 1,15
8	Bancoposta/Deutsche Bank	Prestito personale		€ 6.013,64	Chirografario	20,00%	€ 1.202,73	60	€ 20,05
9	Dinamica retail	Cqs		€ 11.199,05	Chirografario	20,00%	€ 2.239,81	60	€ 37,33
10	COMUNE DI VILLARICCA	TARI 2017 AVVISO N. 70333		€ 199,00	Privilegiato	100,00%	€ 199,00	60	€ 3,32
TOTALE	Privilegiati e chirografari			€ 78.859,49		28,00%	€ 15.931,10	60	€ 265,52
TOTALE SUB 1 + SUB 2				€ 81.826,57	PREDEDUCI BILI		€ 2.967,08	12	€ 247,26
					ALTRI		€ 15.931,10	60	€ 265,52

Il nucleo familiare della istante è composto dalla vedova Anna e dai figli D'Arienzo Francesco, D'Arienzo Federico e D'Arienzo Roberto (cfr. allegato n. 22 attestante lo stato di famiglia). Ad eccezione del figlio Francesco, economicamente indipendente, gli altri due figli gravano ancora sul bilancio familiare e di conseguenza il fabbisogno mensile è commisurato sulle esigenze dei tre componenti.

Nell'espore la propria **situazione patrimoniale**, il ricorrente ha dichiarato di non essere titolare di alcun bene immobile. Riferiva infatti come l'immobile in cui attualmente risiede sia in realtà di proprietà dei familiari del marito e concesso in comodato d'uso a titolo gratuito dopo la morte di lui, in sostegno alla vedova già afflitta da precarie condizioni economiche.

La sig.ra _____ è proprietaria di un'autovettura Audi A4 Avant Tg. CA504NM di modesto valore commerciale. Risulta inoltre intestataria di un motoveicolo Piaggio Tg. CP96469, attualmente non marciante.

La debitrice è altresì titolare di un conto corrente postale n. 79754850 che alla data del 29/1/20 riportava un saldo attivo di € 6,63.



L'unica posta attiva realmente significativa e che viene messa a disposizione dei creditori è rappresentata dalla pensione di reversibilità erogata dall'Inps, pari a circa € 1.440,00 mensili (cfr. dichiarazione dei redditi allegata).

Dall'importo mensile della pensione vanno detratte le spese necessarie al fabbisogno del nucleo familiare che non possono essere destinate al soddisfacimento dei creditori, quantificate dall'OCC in € 1.192,00, importo calcolato secondo i giustificativi di spesa forniti dalla debitrice e secondo gli indici Istat di rilevazione della soglia di povertà.

Dal reddito mensile così ricalcolato residua di conseguenza una disponibilità di € 249,70 che la sig.ra offre ai creditori per il risanamento della sua posizione debitoria.

Da quanto innanzi risulta evidente la situazione di sovraindebitamento della proponente, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e l'entità del patrimonio prontamente liquidabile, nonché come definitiva incapacità di farvi fronte (art. 7 comma 2 lett. a L. 3/12).

Ciò premesso, la ricorrente ha inteso proporre ai propri creditori un **piano del consumatore** a norma degli articoli 7 e ss. della L. 3/2012 nei seguenti termini:

	OCC	Compenso	€ 2.467,08	€ 2.467,08	Prededucibile	100,00%	€ 2.467,08	12	€ 205,59
	Avvocato	Spese legali	€ 500,00	€ 500,00	Prededucibile	100,00%	€ 500,00	12	€ 41,67

TOTALE	PREDEDUCIBILI		€ 2.967,08	€ 2.967,08		100,00%	€ 2.967,08	12	€ 247,26
1	Bancoposta/Deutsche Bank	Finanziamento personale		€ 18.067,40	Chirografario	20,00%	€ 3.613,48	60	€ 60,22
2	COMPASS	Finanziamento personale		€ 13.936,00	Chirografario	20,00%	€ 2.787,20	60	€ 46,45
3	AGOS DUCATO	Finanziamento personale		€ 22.673,63	Chirografario	20,00%	€ 4.534,73	60	€ 75,58
4	FINDOMESTIC	Finanziamento personale		€ 4.410,00	Chirografario	20,00%	€ 882,00	60	€ 14,70
5	COMPASS	Carta revolving		€ 1.595,88	Chirografario	20,00%	€ 319,18	60	€ 5,32
6	Bancoposta	Credito al consumo		€ 420,00	Chirografario	20,00%	€ 84,00	60	€ 1,40
7	Compass	Credito al consumo		€ 344,89	Chirografario	20,00%	€ 68,98	60	€ 1,15
8	Bancoposta/Deutsche Bank	Prestito personale		€ 6.013,64	Chirografario	20,00%	€ 1.202,73	60	€ 20,05
9	Dinamyca retail	Cqs		€ 11.199,05	Chirografario	20,00%	€ 2.239,81	60	€ 37,33
10	COMUNE DI VILLARICCA	TARI 2017 AVVISO N. 70333		€ 199,00	Privilegiato	100,00%	€ 199,00	60	€ 3,32
TOTALE	Privilegiati e chirografari			€ 78.859,49		28,00%	€ 15.931,10	60	€ 265,52
	TOTALE SUB 1 + SUB 2			€ 81.826,57	PREDEDUCIBILI		€ 2.967,08	12	€ 247,26
					ALTRI		€ 15.931,10	60	€ 265,52

Si propone la ristrutturazione dei debiti, di pertinenza dei creditori sopra nominati e nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, attribuendo precedenza ai creditori prededucibili e successivamente ai creditori privilegiati e ai creditori chirografari, secondo il seguente riparto:



- ai **creditori prededucibili** viene offerto il pagamento in misura integrale, con la precisazione che il credito dell'OCC e quello dell'avvocato che ha seguito la debitrice nel presente procedimento verranno saldati integralmente nei primi 12 mesi dall'omologa del piano;
- all'unico **creditore privilegiato**, ossia al Comune di Villaricca, viene offerto il pagamento nella misura integrale del credito;
- ai **creditori chirografari** viene offerto il pagamento nella misura falcidiata del 20% del credito.

Per la realizzazione del Piano è stata prevista una rata mensile pari ad € 249,70, che è stata reputata sostenibile dall'OCC in ragione del reddito da pensione percepito e della spesa media mensile necessaria al soddisfacimento dei **bisogni familiari**. È da ritenere che eventuali lievi oscillazioni, che possono ragionevolmente insorgere nelle spese necessarie al fabbisogno quotidiano, siano comunque sostenibili dalla debitrice senza che questa circostanza osti alla buona riuscita del piano, potendo contare su una liquidità aggiuntiva derivante dalla tredicesima mensilità, che è in grado di coprire lievi disavanzi o eventuali spese impreviste.

Quanto alle tempistiche, si stima una **durata** complessiva del piano di **6 anni**, per un totale di **72 rate mensili**, di cui le prime 12 destinate al soddisfacimento dei creditori prededucibili e le restanti 60 al pagamento degli altri creditori.

La durata del piano appare del tutto ragionevole, senza che risulti particolarmente penalizzato l'interesse dei creditori. La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019). Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della "seconda chance": si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento. E infatti *"non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore"*. Del resto, la L. 3/12 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando ai creditori la possibilità di muovere contestazioni in contraddittorio sulla sua durata ma che, nel caso di specie, non risultano essere state formulate (cfr. anche verbale di udienza dell'11/12/20).

Nella relazione ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012 l'OCC, dott. Luigi Verde, ha attestato che il piano esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via



parziale e dilazionata, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria. Il piano sopra riportato dovrà essere applicato tenendo conto delle integrazioni disposte dall'OCC da ultimo depositate il 30/10/20 e dei chiarimenti forniti all'udienza dell'11/12/20, nelle quali l'OCC ha confermato l'attestazione.

La maggior parte della **debitoria** della sig.ra _____ è composta da finanziamenti chirografari, contratti per fronteggiare le spese ordinarie e per ripianare le precedenti passività.

Accedendo alla prospettazione di parte, le difficoltà economiche sono iniziate a seguito della morte del coniuge della debitrice. La diminuzione del reddito percepito ha reso insostenibile la prosecuzione della vita familiare in Carpi (MO), Comune dove prima risiedeva il nucleo familiare, anche in ragione dell'elevato costo della vita registrato sul territorio. Si riferiva che la decisione di trasferirsi nel comune di Villaricca (NA) sarebbe stata imposta dalla necessità di risparmiare il canone di locazione di € 500,00 mensili e dalla opportunità di abitare in un immobile di proprietà dei parenti del defunto marito, messo a disposizione a titolo gratuito, non disponendo la stessa di beni immobili di proprietà.

Evidenziava quindi di essere stata costretta al ricorso alla finanzia esterna per l'insufficienza del proprio patrimonio a fronteggiare dapprima le spese di trasloco e, successivamente, le stesse esigenze familiari, anche in considerazione della disabilità del figlio minore. Nonostante le avverse condizioni economiche, la debitrice dapprima adempiva alle obbligazioni assunte con puntualità, anche mediante il ricorso a nuovi finanziamenti volti a ripianare le precedenti passività, e nel vano tentativo di risolverla in realtà aggravava la propria situazione: l'importo delle rate, ormai lievitato a dismisura, si rivelava non più sostenibile in ragione del reddito da pensione percepito e delle concorrenti esigenze familiari, costringendola alla interruzione dei pagamenti. Infine, l'iscrizione del suo nominativo in Criff le impediva di richiedere nuovi finanziamenti e la convinceva a proporre in questa sede un piano di risanamento ai suoi creditori.

Il Gestore della Crisi, attestando la veridicità delle circostanze riferite dalla proponente quanto alle cause dell'indebitamento, si esprimeva favorevolmente in ordine alla meritevolezza della debitrice.

Occorre a questo punto dare atto dei rinnovamenti normativi che hanno interessato la materia del sovraindebitamento con l'ultimo D.L. 137/2020 (cd. decreto Ristori), il quale ha anticipato l'entrata in vigore di alcune norme del Codice della Crisi d'Impresa.

E infatti, prima di tale novella, l'art. 12 bis L. 3/12 disponeva in tal senso: *“il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità”*. La norma elevava il requisito della **meritevolezza** a principale criterio valutativo ai fini dell'omologa del piano del consumatore, consentendo al giudice di sindacare la



colpevolezza o meno dell'indebitamento e di valorizzare in questo senso la diligenza osservata dal consumatore nell'assunzione delle obbligazioni.

Invece, con la riforma introdotta dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, il riferimento alla meritevolezza come criterio per l'omologa del piano è stato espunto, prevedendosi semplicemente che *“il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità (...) Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*.

Contestualmente è stato novellato l'art. 7, comma 2, che alla lett. d-ter) stabilisce tra i presupposti di accesso al piano del consumatore che la proposta non è ammissibile quando il consumatore *“ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode”*.

In primo luogo emerge una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano: spetta allora al Giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.

Tuttavia, il giudizio di meritevolezza non può dirsi del tutto estraneo alla *ratio legis* della riforma. Anzitutto, viene precluso *in nuce* l'accesso allo speciale procedimento quando emergano profili di colpa grave o di frode in capo al consumatore, dimostrando l'intenzione di alleviare il giudizio sulla condotta del debitore afflitto da uno stato di sovraindebitamento. Al tempo stesso, un giudizio sulla colpevolezza dell'indebitamento sopravvive in via speculare con riguardo alla condotta dei creditori. Questi infatti potrebbero rivelarsi colpevoli di aver concorso al sovraindebitamento, favorendo maliziosamente un improvvido ricorso al credito, salva la ricorrenza di condotte dolose riconducibili al debitore tali da dimostrare la sua esclusiva responsabilità.

Emerge allora con tutta evidenza un rinnovato *favor* legislativo per l'accesso all'istituto che ha progressivamente determinato un ampliamento delle condizioni normativamente stabilite per l'omologa del piano, anche sulla scorta di una giurisprudenza di merito che si è sviluppata sul punto particolarmente elastica ed estensiva.

In merito, il vicino Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha osservato condivisibilmente che: *“Nell'ottica di ampliare le maglie del requisito di meritevolezza, si è affermata una lettura dell'art 12 bis L. 3/2012 finalizzata a dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai*



debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso" (Tribunale S. Maria Capua Vetere 2/12/2020).

Ciò posto, dalla relazione particolareggiata in atti emerge come la debitrice abbia fatto ricorso al credito al solo scopo di fronteggiare gli impellenti bisogni della vita quotidiana e per il sostentamento del proprio nucleo familiare, interamente a suo carico dopo il decesso del coniuge. Tra l'altro, come l'OCC ha avuto modo di confermare anche all'udienza dell'11/12/20, il soggetto appare tanto più meritevole in quanto ha deciso di affrontare un gravoso trasloco da un Comune dell'Italia settentrionale, dove risiedeva con i figli, al solo scopo di ridurre le spese occorrenti al sostentamento della famiglia e, conseguentemente, di ridurre il più possibile il pur necessario ricorso alla finanza esterna.

L'esposizione debitoria che in seguito è lievitata non può essere addebitata a comportamenti rovinosi o improvvidi della proponente, che ha tentato di ripianare i debiti accumulati mediante il ricorso a nuovi finanziamenti a condizioni sempre più gravose, al solo scopo di non mancare al pagamento dei debiti già contratti e al tempo stesso di garantirsi una liquidità da destinare ai bisogni della famiglia. Del resto, dall'analisi qualitativa della debitoria maturata non emergono spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare sicché, qualora fosse ravvisabile un profilo di colpa in capo alla debitrice, deve reputarsi semmai una colpa lieve, per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta. In ogni caso, dal tenore del nuovo art. 7 comma 2 lett d-ter va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano.

In definitiva, gli elementi di fatto così evidenziati portano il giudicante ad escludere che il ricorrente non sia meritevole di accedere ad un piano del consumatore per prodigalità o per altri comportamenti gravemente colposi, dovendosi ritenere piuttosto che l'indebitamento si sia aggravato per il prioritario soddisfacimento dei bisogni incoercibili della vita familiare e che occorra in questa sede valorizzare il principio della *seconda chance*, che intende riabilitare il debitore al fine di consentirgli il ritorno ad una vita serena e dignitosa.

Si costituiva in giudizio la sola creditrice Dinamyca Retail al fine di contestare il merito del piano sotto diversi profili.

In particolar modo, oggetto di doglianza erano la opponibilità ai creditori della cessione del quinto, la quantificazione del credito e l'assenza di merito creditizio nonché di meritevolezza del debitore.

Quanto al giudizio di meritevolezza, si ritiene che le **contestazioni** mosse non abbiano pregio, per le ragioni che saranno sinteticamente esposte.

In primo luogo, l'evoluzione normativa e l'attuale testo vigente della L. 3/12 inducono a svalutare il giudizio di meritevolezza come criterio determinante ai fini della omologa del piano, dovendo altrimenti verificare la sua fattibilità e la sua convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria.

In secondo luogo, la finanziaria si duole del fatto che la debitrice sia ricorsa al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali ed alla normale soglia prudenziale secondo cui le rate del finanziamento non devono



superare un terzo del reddito percepito: al contrario, avrebbe invece sottoscritto una mendace dichiarazione sul merito creditizio, inducendo in errore la Dinamyca sulla sua solvibilità.

Invero, ai sensi dell'art. 124 bis T.u.b., *“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*.

Ebbene, da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso. Una tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Non v'è chi non veda, infatti, come le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018).

Tra l'altro, la riforma di cui sopra ha raccolto l'elaborazione giurisprudenziale, stabilendo al nuovo comma 3 bis dell'art. 12 bis della L. 3/12 che il comportamento colposo attribuibile al soggetto finanziatore nella valutazione del merito creditizio di cui all'art. 124 bis T.u.b. precluda la possibilità di avanzare doglianze avverso il decreto di omologa, in un'ottica deflattiva dall'eco vagamente punitiva per il creditore negligente che abbia sottovalutato tali profili di indagine.

In tal senso emergono profili di colpa in capo alla Dinamyca che, nel contestare un eccessivo ricorso al mercato del credito da parte della proponente, accusata finanche di dichiarazioni errate sulla propria solvibilità, avrebbe contestualmente ammesso che la valutazione sul merito creditizio sia stata condotta in maniera non adeguata. A ben vedere, in realtà, il contenuto della dichiarazione di cui all'allegato 10 del fascicolo della Dinamyca si risolve in una sorta di autodichiarazione sulla propria solvibilità da parte della debitrice, che non deve esimere la società che eroga il credito dal condurre e proseguire le proprie autonome ricerche patrimoniali sul contraente, a tutela della propria posizione negoziale.

La creditrice contestava altresì l'inclusione del reddito da pensione nella proposta di piano del consumatore, avendo stipulato in favore della Dinamyca un contratto di finanziamento con contestuale cessione del quinto della pensione che,



quindi, ne avrebbe determinato l'intangibilità e la indisponibilità in favore degli altri creditori concorrenti.

In mancanza di una norma *ad hoc*, sul tema la giurisprudenza ha ragionato in via sistematica in base alla natura del contratto che, avendo ad oggetto la cessione di un credito futuro, produrrebbe effetti solamente obbligatori in relazione agli importi della pensione ancora da maturare, potendo invece produrre effetti reali in favore del creditore cessionario solo relativamente alle mensilità della pensione già percepite - in questo senso si spiegano anche i precedenti giurisprudenziali sulla opponibilità del contratto di cessione nei confronti del fallimento citati dalla resistente (cfr. Cass. civ. 17 gennaio 2012, n. 551 e Cass. civ. 31 maggio 2005 n. 17590). Depono in tal senso, tra l'altro, l'applicazione in via analogica dei principi sulla concorsualità anche alle procedure da sovraindebitamento (*ex multis*, Tribunale Grosseto, 11 Novembre 2019).

A tacitare i contrasti è intervenuto il nuovo comma 1-bis dell'art. 8, L. 3/12, come riformato dal decreto Ristori, secondo il quale “*La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo*”.

Non vi è più, quindi, alcun dubbio sulla possibilità di includere nella proposta di piano del consumatore anche debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto della pensione o dello stipendio e, conseguentemente, di disporre del proprio stipendio in favore dei creditori concorsuali.

Infine, quanto alla contestazione sull'ammontare del credito, deve rilevarsi l'erroneità del conteggio prodotto dalla Dynamica, che pare riproporre *sic et simpliciter* il piano di ammortamento originariamente pattuito con la debitrice. La mera moltiplicazione dell'importo della rata originaria per il numero di rate a scadere non appare più percorribile a seguito della rinegoziazione del debito proposto con il presente piano di risanamento, per cui gli interessi non possono più essere calcolati sull'importo originario della rata, alla quale si sostituisce una rata diversa e diversamente composta, come attestato dall'OCC.

L'esecuzione del presente piano appare inoltre più conveniente rispetto alla **alternativa liquidatoria**. Sul punto occorre soffermarsi *funditus*, stante la presenza di una specifica contestazione, e in particolare si impone la necessità di analizzare la convenienza ai sensi dell'art. 12 bis co. 4 L. 3/12 per cui “*Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria*”.

Il creditore Dinamyca Retail rappresentava che, in caso di liquidazione del patrimonio, il suo credito avrebbe trovato comunque soddisfazione sul quinto della pensione della debitrice, consolidando la posizione di vantaggio già acquisita, ai sensi del combinato disposto dell'art. 545 c.p.c. e dell'art. 69 del d.P.R. 180/1950, sostenendo la non pignorabilità del quinto della pensione oggetto



di cessione, nonché l'effetto recessivo del pignoramento proprio del piano rispetto alla delegazione di pagamento già disposta sul reddito.

In realtà le osservazioni della Dinamyca non colgono nel segno.

E infatti l'alternativa liquidatoria di cui alla Sezione II del Capo II della L. 3/12, cui fa riferimento l'art. 12 bis co. 4, consentirebbe di agire esecutivamente sul quinto della pensione della debitrice in favore di tutti i creditori e non soltanto della cessionaria del credito.

L'interpretazione dell'art. 14-ter comma 6, secondo cui “*Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile*” mal si attaglia alle ragioni della creditrice. Non convince l'inclusione del quinto della pensione già ceduto tra i crediti impignorabili secondo le disposizioni di leggi speciali, di cui all'art. 545 co. 6 c.p.c., non solo perché la stessa norma già risolve il tema della pignorabilità dei redditi personali nella misura eccezionale di un quinto (art. 545 co. 4 c.p.c.), ma anche perché, ragionando *a contrario*, non avrebbe ragion d'essere il novellato art. 8 co. 1 bis L. 3/12 se alla cessionaria fosse comunque garantito il diritto a soddisfarsi esecutivamente sul quinto della pensione, con esclusione di ogni altro creditore. Deve invece ritenersi che, all'interno di un piano del consumatore, la legge abbia dimostrato un chiaro *favor* per la concorsualità e, quindi, per la definizione della globale posizione debitoria del proponente verso tutti i creditori, rimuovendo ogni vantaggio in capo a chi ha già avviato iniziative esecutive individuali e stabilendo, come unico criterio di priorità, il rispetto delle cause legittime di prelazione. Se l'attività esecutiva individuale non osta alla omologa di un piano del consumatore, a maggior ragione deve ritenersi che non possa ostacolarla la cessione di crediti disposta in favore di singoli creditori.

La creditrice, invece, con tale argomentazione intende erroneamente consolidare la propria posizione di vantaggio sugli altri creditori, mirando a stabilizzare l'attuale situazione di fatto, che garantirebbe la soddisfazione della sola Dinamyca e una correlativa mortificazione della più ampia platea del ceto creditorio. La convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria, invece, si deve misurare con una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione dell'intero ceto creditorio ipotizzata nel piano, valorizzando la concorsualità della procedura.

Da questa prospettiva, è evidente che l'omologa del piano del consumatore consentirebbe la soddisfazione di una più ampia platea di creditori, sebbene in misura parcellizzata e dilazionata nel tempo, e anche per tale ragione si deve ritenere complessivamente più conveniente. Del resto, come già esposto, la debitrice non risulta titolare di beni immobili, né di liquidità su conto corrente, ma solo di due veicoli di modesto valore commerciale, per cui si deve escludere nel modo più assoluto che l'apertura di una eventuale procedura di liquidazione del patrimonio, al netto delle ulteriori spese prevedibili maturate in funzione dell'apertura della procedura, garantirebbe una maggiore soddisfazione dei suoi creditori complessivamente considerati.

La proposta è, dunque, nel suo complesso, rispettosa della *ratio* della normativa sul sovraindebitamento ed alla luce di quanto fin qui esposto ed



osservato è possibile omologare il piano del consumatore oggetto del presente procedimento.

L'organismo di composizione della crisi dovrà poi risolvere le eventuali difficoltà che eventualmente insorgeranno nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 L. 3/2012.

P.Q.M.

OMOLOGA il piano del consumatore proposto da ANNA, nata a Marano di Napoli (NA) il 18/6/1996, C.F. GRDNNA66H58E906S, come esposto nella relazione particolareggiata a firma del dott. Luigi Verde, così come successivamente integrata con le precisazioni depositate il 30/10/2020;

DÀ ATTO che, ai sensi dell'art. 12 ter L. 3/12, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

DISPONE che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata e pubblicato sul sito www.astegiudiziarie.it;

MANDA alla Cancelleria per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale;

DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato come riportate nella parte motiva, a partire dal 20-25 febbraio 2021 e al 20-25 di ogni mese successivo per l'intera durata;

RAMMENTA all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 della legge n. 3 del 27-1-2012.

Aversa, 6 febbraio 2021

Il Giudice

Dott.ssa Benedetta Magliulo

